

CHIARIMENTI NORMATIVI SU CASISTICHE GENERALI

Si riporta di seguito un'elencazione di particolari casistiche, che hanno comportato, nel passato, dubbi interpretativi.

a. Promozione al grado di Maggiore (e gradi corrispondenti)

Si considerano i giorni effettivi nel grado di Capitano fino alla data di decorrenza amministrativa di promozione al grado superiore.

b. Orario di servizio su sei giorni lavorativi

Per il servizio reso "in presenza" è sottratto un giorno ogni sei di servizio prestato in tali modalità.

In tal modo si rende uniforme la distribuzione della produttività del personale che osserva un orario di lavoro settimanale pari a trentasei ore, articolato su sei giorni, rispetto al personale che osserva il medesimo orario di lavoro articolato sulle canoniche cinque giornate (vedasi esempio sotto riportato).

c. Giornata del sabato

- per il personale che osserva un orario di servizio articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato rappresenta un elemento aggiuntivo all'ordinaria attività; pertanto, tale giornata va valorizzata sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa, in "presenza", sia in caso di svolgimento di un servizio armato e non (regolato da consegne);
- per il personale che osserva un orario di servizio articolato su sei giorni lavorativi, la giornata di servizio prestata il sabato, in "presenza", rientra nell'articolazione dell'ordinaria attività lavorativa e quindi è ricompresa nel conteggio secondo le modalità di cui al precedente alinea; ciò premesso, lo svolgimento di un servizio armato e non (regolato da consegne) nella giornata di sabato è ritenuto per sua natura non equiparabile all'ordinaria attività lavorativa e, pertanto, è sempre da valorizzare in aggiunta al numero di giorni determinato dal predetto conteggio (che, nel caso di orario di servizio su sei giorni, sarebbe stato eliminato dal computo).

d. Giornata della domenica e festività infrasettimanali

La giornata della domenica e le festività infrasettimanali rappresentano sempre un elemento aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività lavorativa, sia essa articolata su cinque o sei giorni; pertanto, in entrambi i casi, la giornata della domenica e le festività infrasettimanali sono da valorizzare, sia in caso di prestazione di servizio effettivamente resa, in "presenza", sia in caso di svolgimento di servizio armato e non (regolato da consegne).

e. Turno di reperibilità

Il turno di reperibilità prestato al di fuori dell'ordinario orario delle attività non è da valorizzare, ad eccezione del caso in cui il personale sia effettivamente richiamato in servizio.

f. Missioni in territorio nazionale

Per il personale inviato a qualsiasi titolo in missione su territorio nazionale sono da valorizzare anche le giornate normalmente festive e non lavorative in cui si è percepito per le suddette giornate l'indennità di missione.

g. Immissioni in servizio permanente

Al personale militare che nel corso dell'anno 2024 è immesso nel servizio permanente, il compenso è corrisposto, secondo quanto previsto dal presente decreto, tenendo conto solo delle giornate lavorative svolte in servizio permanente (con riferimento alla data di decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. In tutti i casi, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno 2024, i giorni rilevano a far data dal 1° gennaio 2024).

h. Promozioni al grado superiore e transito in altra categoria/ruolo

Per il personale militare che nel corso dell'anno 2024 è transitato in altra categoria o ruolo, nonché è stato promosso al grado superiore, la rilevazione delle giornate utili dovrà essere effettuata in relazione alla decorrenza amministrativa (con riferimento alla data di decorrenza amministrativa indicata nei relativi decreti dirigenziali emanati dalla Direzione Generale per il Personale Militare. In tutti i casi, qualora la data di decorrenza amministrativa sia antecedente all'anno 2024, i giorni rilevano a far data dal 1° gennaio 2024). Qualora la decorrenza amministrativa avvenga nel corso dell'anno 2024 dovranno, pertanto, essere inseriti più periodi a seconda del grado rivestito. Qualora il decreto venga pubblicato nell'anno 2025 dovrà essere preso in considerazione il grado rivestito alla data del 31 dicembre 2024.

i. Personale in posizione di Comando

Il compenso di cui al punto 1 a) della Scheda Fesi annessa alla circolare spetta anche al personale militare in posizione di comando con sede di servizio in Roma presso la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi direttamente dipendenti, i Ministeri, la Corte Costituzionale, la Corte suprema di Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il Consiglio di Stato, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'Ordinariato Militare per l'Italia, il Tribunale militare di Roma, la Procura Militare di Roma, il Tribunale Militare di Sorveglianza, la Corte Militare di Appello, il Consiglio della Magistratura Militare.

j. Personale turnista

Al fine di equilibrare ed uniformare la remunerazione della produttività, con riferimento al personale turnista impiegato ai sensi del D.M. 25 settembre 1990, in un lavoro continuativo di 24 ore con articolazione dell'orario di servizio su sette giorni settimanali, è da valorizzare ogni prestazione lavorativa pari a otto ore, indipendentemente dalla durata del turno o dall'articolazione dello stesso (giornaliero, pomeridiano, notturno); l'unità di misura è pertanto rappresentata dalle otto ore di attività lavorativa compiuta. Ove il turno sia maggiore di otto ore, le ore in eccesso, purché nel limite di quelle ordinariamente previste dalla consegna, devono cumularsi fino a costituire, raggiunte ulteriori otto ore, un nuovo giorno da valorizzare (vedasi esempio Annesso). A tal fine non costituiscono oggetto di cumulo le ore di lavoro straordinario prestate dal personale turnista nell'ambito dello svolgimento del turno stesso. Non è considerato turnista il personale che effettua turni non continuativi ovvero prevalentemente destinato ad altra attività e, saltuariamente, impiegato in turni di servizio armato e non (regolato da consegne).

Nei confronti del personale turnista si applicano le stesse disposizioni inerenti le licenze, i permessi e le assenze secondo i criteri indicati nella circolare.

ESEMPI PRATICI

Si riportano, di seguito, alcuni esempi pratici riferiti alle varie fattispecie richiamate nella circolare.

➤ Esempio n. 1 - Orario di servizio articolato su sei giorni settimanali.

Esempio di calcolo:

Giorni di servizio prestato = 187 gg.

$$\text{Da valorizzare ai fini del calcolo dei giorni da inserire} = \frac{187 \text{ gg}}{6 \text{ gg}} \times 5 \text{ gg} = 155,83 \text{ gg}$$

Ovvero 156 gg. (le frazioni vanno sempre arrotondate al valore superiore).

➤ Esempio n. 2 - Personale turnista.

Personale turnista, impiegato ai sensi del decreto ministeriale 25 settembre 1990:

Turno 1 a 5 (24 h di servizio e 96 h smontante):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24 h					24 h				

96 h smontante
96 h smontante

- **3 giorni** da valorizzare ai fini dell'inserimento ogni 24 ore di servizio prestato

Turno 12 h (12 h di servizio 24 h smontante - 12 h servizio 72 h smontante):

1° TURNO	2° TURNO				3° TURNO	4° TURNO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12h		12h			12h		12h		

24 h smontante
72 h smontante
24 h smontante
72 h smontante

- **1° turno:** **1 giorno** da valorizzare ai fini dell'inserimento e 4h residue in aumento del turno successivo
- **2° turno:** **2 giorni** da valorizzare ai fini dell'inserimento (considerando le 4h portate in aumento)
- **3° turno:** **1 giorno** da valorizzare ai fini dell'inserimento e 4h residue in aumento del turno successivo
- **4° turno:** **2 giorni** da valorizzare ai fini dell'inserimento (considerando le 4h portate in aumento)

3 giorni da valorizzare ai fini dell'inserimento ogni 24 ore di servizio

3 giorni da valorizzare ai fini dell'inserimento ogni 24 ore di servizio